

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 402)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALÀ, CUCINELLI, STIRATI, LICINI,  
BUCCINI e VIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1972

Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura  
civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto  
di ingiunzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge oggetto dell'odierna proposta venne discusso dal Senato nel corso della V legislatura ed approvato in Aula nella seduta del 21 luglio 1971.

La materia disciplinata è di viva attualità e consente, a nostro parere, di rendere più adatte ai nuovi tempi della nostra società le procedure relative al pignoramento ed alle ingiunzioni, che con l'attuale normativa ap-

prodano spesso a risultati estremamente iniqui ed aberranti, come fu confermato dall'ampia discussione che in Commissione ed in Aula si svolse nel corso del primo esame.

Il provvedimento ebbe l'assenso di tutti i settori dell'Assemblea e del Governo e quindi lo riproponiamo alla vostra considerazione perchè possa essere sollecitamente approvato a norma dell'articolo 81 del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

**Art. 2.**

L'ultimo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva, secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento ».

**Art. 3.**

Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ».